

STATUTO DELLA FONDAZIONE OPERE PIE RIUNITE DI CODOGNO ONLUS

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 23 DICEMBRE 2008

AVANTI IL NOTAIO DOTT.LUCA DI LORENZO E DALLA REGIONE LOMBARDIA CON DECRETO

PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA N.1237 DEL 11.02.2009

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Origine

1. L'Ente trae la sua origine dalla trasformazione in persona giuridica privata dell'IPAB "Opere Pie Riunite di Codogno", sorta per fusione delle tre Opere Pie: Casa di Riposo, Dr. Ernesto Folli, Poveri, tutte menzionate nel preambolo storico.
2. L'Ente è retto dal presente Statuto.

Articolo 2 - Natura giuridica e durata

1. L'Ente è ricondotto, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1, al regime giuridico di diritto privato, assumendo natura di fondazione disciplinata dal codice civile.
2. L'Ente ha durata illimitata.

Articolo 3 - Denominazione e sede

1. L'Ente assume la denominazione di "Fondazione OPERE PIE RIUNITE DI CODOGNO Onlus".
2. Il Consiglio di amministrazione può decidere l'adozione di un segno emblematico (logotipo o logo).
3. L'Ente ha sede in Codogno.

Art. 4 - Scopi

1. L'Ente persegue soltanto finalità di solidarietà sociale, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro, in particolare nei settori:

I. assistenza sociale e socio-sanitaria:

II. assistenza sanitaria;

III. beneficenza.

2. L'Ente ha per scopo precipuo di provvedere all'assistenza *in primis* delle persone anziane non autosufficienti nonché di persone disabili; i servizi che l'Ente promuove nei confronti delle persone svantaggiate possono avere natura residenziale e non; il servizio assistenziale può riguardare anche la cura della persona, esplicandosi in attività, di tipo riabilitativo, motorio, psicologico e di cura estetica dell'utente.

3. Nel rispetto della volontà dei fondatori, i servizi resi dall'Ente sono prioritariamente destinati alle persone originarie del Comune di Codogno;

4. L'Ente ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle indicate al comma 1 del presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

5. L'Ente, nell'adempimento dei propri doveri istituzionali, può cooperare con Enti pubblici e privati e sottoscrivere convenzioni che ne regolino i rapporti, oltre a promuovere ovvero partecipare alla costituzione di soggetti, sia pubblici che privati, aventi fini analoghi.

6. Il Consiglio di Amministrazione determina le modalità di funzionamento dei servizi e delle attività nel regolamento di gestione.

Articolo 5 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Ente è costituito dai beni mobili ed immobili quali

risultanti dai rispettivi inventari - approvati dal Collegio Commissariale delle Opere Pie Riunite di Codogno con deliberazione n. 96 del 23.10.2003 - e dalle successive variazioni ed integrazioni.

2. Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- a) acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
- b) contributi a destinazione vincolata.

3. E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

Articolo 6 - Mezzi finanziari

1. L'Ente persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) rendite patrimoniali;
- b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- d) entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Articolo 7 - Organi

1. Sono organi dell'Ente:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Revisore dei conti.

CAPO I - DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 8 - Composizione e nomina

1. Il Consiglio di amministrazione consta di sette membri, compreso il

Presidente che sono nominati:

a) tre dal Sindaco del Comune di Codogno;

b) uno dalla "Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi Onlus", con sede in Lodi vicolo Barni n.3;

ed uno dalla Associazione "Il Samaritano Onlus Associazione volontaria per l'assistenza ai sofferenti" con sede in Codogno.

c) I cinque membri nominati alle lettere a) e b) provvedono nella prima seduta, presieduta dal consigliere anziano individuato ai sensi dell'art. 15, a nominare altri due membri entro una rosa di quattro persone fisiche residenti nel Comune di Codogno indicata dal Sindaco del Comune medesimo.

2. Nella seduta immediatamente successiva si dà corso all'insediamento del Consiglio di Amministrazione ed immediatamente dopo si nomina il Presidente.

Articolo 9 - Durata

1. I Consiglieri durano in carica quattro anni a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio di amministrazione e sono sempre rieleggibili.

2. In caso di dimissioni, le stesse devono essere rassegnate, tramite il Presidente dell'ente o chi ne fa' le veci, a chi ebbe a compiere la nomina. Il sostituto deve essere nominato dal soggetto che aveva provveduto alla nomina originaria.

3. Venendo, per qualsiasi causa, a mancare qualcuno dei Consiglieri prima della naturale conclusione del mandato, il subentrante resta in carica per il residuo mandato del Consigliere cessato.

4. Quando sia venuta a mancare la maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio; in tal caso la gestione ordinaria è assunta transitoriamente dal Presidente uscente o, qualora impedito, dal Vice Presidente.

5. Tre mesi prima della conclusione del mandato, devono essere richieste le nomine (e le relative designazioni) per il rinnovo del Consiglio di amministrazione; il rinnovato Consiglio viene convocato dal Presidente uscente entro venti giorni dalla data di spirato quadriennio e la prima seduta d'insediamento è presieduta dal Consigliere anziano.

Articolo 10 - Decadenza

1. I membri del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre volte consecutive alle sedute, decadono dalla carica.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione non prima di venti giorni dalla data di formale contestazione delle assenze e dopo aver preso in esame le eventuali deduzioni presentate dall'interessato, secondo le specifiche modalità previste nel regolamento amministrativo.

Articolo 11 - Funzioni

1. Al Consiglio spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ente.

2. In particolare, il Consiglio, fra l'altro:

a) nomina, nella sua prima seduta, il Presidente e, dopo di lui, il Vice Presidente;

b) nomina e revoca il Direttore;

c) autorizza il Presidente a stare o a resistere in giudizio;

d) propone alla Regione le modificazioni statutarie;

e) definisce le convenzioni con altri Enti e decide di promuovere, ovvero, aderire a forme associative e consorziali;

f) nomina e revoca i rappresentanti dell'Ente presso Enti, Consorzi, Cooperative, Aziende, Fondazioni ed Associazioni;

g) adotta i regolamenti interni;

- h) approva il piano previsionale dei conti ed il bilancio d'esercizio;
- i) determina le rette;
- j) autorizza la contrazione di mutui;
- k) dispone per acquisti, permuta, alienazioni e contratti di locazione, di comodato e di uso riguardanti immobili;
- l) verifica la manutenzione, ordinaria e straordinaria, del patrimonio;
- m) decide su ogni altro argomento relativo all'amministrazione ed alla gestione dell'Ente.

3. Il Consiglio può affidare, secondo quanto previsto dal regolamento amministrativo, ad uno o più Consiglieri incarichi speciali relativi a determinati settori d'attività.

4. Il Consiglio, inoltre, può delegare le materie di cui alle precedenti lettere e (per la sola fase della definizione), (per la manutenzione ordinaria), al Presidente o al Direttore.

Articolo 12 - Sedute del Consiglio di amministrazione

1. Le sedute sono ordinarie e straordinarie: le prime si terranno almeno una volta ogni tre mesi, le seconde quando lo richieda il bisogno o per iniziativa del Presidente o su domanda sottoscritta da due Consiglieri presentata al Presidente, il quale ha l'obbligo di convocare il Consiglio entro venti giorni.

2. Il Consiglio decide con la presenza della maggioranza dei componenti ed a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

3. Per modificare lo Statuto è prescritta la maggioranza assoluta dei componenti.

4. Le votazioni si tengono per appello nominale ed a voti palesi; si tengono a

voti segreti nel caso di questioni concernenti persone.

5. Per la validità delle sedute non è computato chi, avendo interesse, non può prendere parte alla deliberazione.

6. Le modalità di convocazione e funzionamento del Consiglio sono disciplinate nel regolamento amministrativo.

Articolo 13 - Verbali

1. I verbali delle sedute devono essere firmati da chi ha presieduto la riunione nonché da chi ne ha curato la stesura.

2. L'Ente garantisce il pieno accesso ai propri atti da parte di chi ne abbia un interesse qualificato, disciplinandone le concrete modalità in apposito regolamento, per contemperare esigenze di trasparenza, di tutela della riservatezza personale e di difesa degli interessi dell'Ente.

CAPO II - DEL PRESIDENTE

Articolo 14 - Nomina e funzioni

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Ente e viene nominato dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei componenti, nella prima seduta subito dopo l'insediamento.

2. Il Presidente presiede il Consiglio di amministrazione, del quale promuove e dirige l'attività, ed adotta tutti i provvedimenti previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. In caso d'urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli alla ratifica consiliare nella prima seduta utile.

4. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio che lo ha nominato.

Articolo 15 - Sostituzione

1. In caso di assenza od impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal

Vice Presidente.

2. Il Vice Presidente viene nominato con le stesse modalità del Presidente, e subito dopo di lui.

3. In caso di assenza od impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni vicarie spettano al Consigliere anziano.

Articolo 16 - Revoca del Presidente o del Vice Presidente

1. Il Consiglio di amministrazione può sempre revocare dal suo incarico il Presidente, a seguito di proposta scritta e motivata di almeno tre Consiglieri, approvata a maggioranza assoluta dei componenti; il Consiglio deve essere convocato entro venti giorni dal ricevimento della proposta ed è presieduto dal Vice Presidente.

2. Nella stessa seduta il Consiglio, dopo aver deliberato la revoca del Presidente, deve nominare il nuovo Presidente con le modalità di cui al precedente articolo 14, comma 1.

3. Anche il Vice Presidente può essere revocato con modalità analoghe a quelle previste per la revoca del Presidente; nella stessa seduta il Consiglio nomina il nuovo Vice Presidente come previsto dal precedente articolo 15, comma 2.

CAPO III - DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 17 - Ineleggibilità ed incompatibilità

1. Per quanto riguarda l'ineleggibilità, l'incompatibilità e la decadenza degli Amministratori, si applicano le disposizioni stabilite in merito dalla normativa vigente.

Articolo 18 - Requisiti ed anzianità degli Amministratori

1. Possono essere nominati Amministratori coloro che sono in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere comunale nonché di una specifica e

qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti.

2. Il possesso dei requisiti deve essere dimostrato mediante la presentazione di analitico *curriculum* insieme con la candidatura.

3. Per anzianità s'intende l'appartenenza, anche non ininterrotta, al Consiglio di amministrazione; a parità di appartenenza, prevale l'età.

Articolo 19 - Gratuità del mandato

1. Gli Amministratori non possono percepire alcunché a carico del bilancio dell'Ente; essi hanno, peraltro, diritto al rimborso delle spese forzose sostenute per l'espletamento del mandato.

CAPO IV - DEL REVISORE DEI CONTI

Articolo 20 - Nomina e durata in carica

1. Il Revisore dei Conti è nominato dal Comune di Codogno, dura in carica per il periodo corrispondente alla durata del Consiglio di amministrazione stesso ed è rieleggibile per una sola volta.

2. Il Revisore garantisce la regolarità degli adempimenti contabili dell'Ente e redige apposita relazione da allegare al bilancio.

3. I requisiti, in aggiunta a quello dell'iscrizione nel Registro dei revisori contabili, le modalità di nomina, l'eventuale compenso e la disciplina del funzionamento del Revisore sono stabiliti nel regolamento amministrativo.

TITOLO III - NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 21 - Direttore

1. Il Direttore svolge le funzioni determinate, in via generale ovvero in singoli atti, dal Consiglio di amministrazione, del quale esegue le decisioni.

2. Partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione, assicurandone - anche

avvalendosi di personale di sua fiducia - la verbalizzazione.

3. E' responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 22 - Personale

1. Quando l'Ente si avvale di personale dipendente, i diritti, i doveri, le attribuzioni e le sanzioni sono stabiliti nel contratto collettivo applicato nonché eventualmente, in apposito regolamento.

Articolo 23 - Gestione contabile

1. L'esercizio finanziario dell'Ente inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.

2. L'Ente approva, entro il mese di dicembre, il piano previsionale dei conti per l'anno successivo e, entro il mese di aprile, il bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Gli eventuali avanzi di gestione accertati devono essere destinati alla realizzazione delle finalità indicate nel precedente articolo 4, con esclusione, quindi, di ogni diversa utilizzazione, ivi compresa la distribuzione agli Amministratori o ad altri soggetti.

4. Durante la vita dell'Ente è, inoltre, vietata ogni distribuzione di capitale, riserve o fondi a meno che la stessa non sia imposta per legge.

Articolo 24 - Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria è svolto da un Istituto di credito, previa regolazione con un apposito contratto deliberato dal Consiglio di amministrazione.

2. I mandati di pagamento non costituiscono un titolo legale di scarico per il tesoriere se non sono muniti delle firme del Presidente e del Direttore ovvero dei rispettivi vicari.

Articolo 25 - Volontariato

1. E' riconosciuta al volontariato organizzato l'opportunità, mediante convenzionamento, di concorrere al conseguimento degli scopi dell'Ente.
2. Il servizio reso dal volontariato deve essere caratterizzato da continuità e gratuità.
3. Nell'atto costitutivo o nello statuto dell'organizzazione di volontariato devono essere espressamente previsti l'assenza di lucro, la democraticità della struttura, la gratuità delle cariche associative e la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti.

Articolo 26 - Partecipazione

1. Al fine di garantire la più ampia partecipazione alla gestione dei servizi, viene istituito un Comitato consultivo di gestione, i cui compiti, composizione e modalità di funzionamento sono definiti nel regolamento di gestione.

Articolo 27 - Estinzione

1. In caso di estinzione per qualunque causa dell'Ente, il patrimonio residuo dalla liquidazione sarà devoluto ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
2. In ogni caso, il destinatario del patrimonio dovrà essere un ente giuridicamente riconosciuto, che svolga, nell'ambito del comune di Codogno o, almeno, nel circondario, attività analoghe a quelle previste dall'articolo 4 del presente statuto.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 28 - Rinvio generale

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si osservano le disposizioni del libro I del Codice civile e della normativa in materia di Onlus.

Articolo 29 - Regolamenti

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio approva:

- a) il regolamento di gestione
- b) il regolamento amministrativo;
- c) il regolamento per l'accesso agli atti.

2. Sino all'approvazione dei nuovi, si applicano i regolamenti vigenti presso l'IPAB trasformata, compatibilmente con la natura privata della Fondazione.

Articolo 30 - Primo Consiglio di amministrazione

1. Il primo Consiglio di amministrazione è nominato entro un mese dalla deliberazione della Giunta regionale di approvazione dell'atto di trasformazione dell'Ente in persona giuridica privata e del presente Statuto e si insedia, se qualche designazione dovesse tardare, anche in forma ridotta, entro i successivi venti giorni.

2. Se il Consiglio non è completo, le funzioni di Presidente sono svolte provvisoriamente dal Consigliere anziano tra quelli già nominati.

Articolo 31 - Attuale Segretario

1. Il dipendente che attualmente ricopre le mansioni di segretario-direttore conserverà il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'Ente, ma potrà essere destinato ad altra mansione in caso di nomina di un diverso soggetto nelle funzioni di direttore.

Articolo 32 - Successione nei rapporti e contratti

1. L'Ente subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo

all'IPAB Opere Pie Riunite di Codogno.

2. Il Consiglio di amministrazione dispone le misure necessarie per assicurare la continuità funzionale di tutti i servizi.
